

Noi bamboccioni e il superministro dell'Economia

L'impiego stabile a tempo indeterminato, che consentirebbe ai giovani di staccarsi dalla famiglia, non è più un traguardo auspicabile, ma un miraggio che rischia di far perdere il senso del reale



Paola Cogli,
Responsabile
Coordinamento
nazionale
FABIGiovani

figli so' piezze 'e core, e chi ne dubita? Lo sono e lo saranno sempre, anche se magari diventano adulti e spesso vivono ancora a casa (se non addirittura "a carico") dei genitori. A loro pensava il superministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa che, per illustrare "le magnifiche sorti e progressive" della futura manovra finanziaria per i giovani (con la possibilità loro offerta di usufruire di detrazioni fiscali sugli affitti), se n'è uscito con lo slogan: mandiamo i "bamboccioni" fuori di casa. Ullallah, e chi sarebbero 'sti "bamboccioni"? Ovvio: noi giovani che rimaniamo con i genitori, senza diventare autonomi. Come se l'Italia non fosse il paese che è, e che Padoa-Schioppa sicuramente ha studiato molto sui libri, ma forse conosciuto poco nella realtà, se non nella versione edulcorata dalle chiacchiere annoiate e finto-solidali di qualche salotto radical-chic. Perché in molti, - in troppi! - si vorrebbero affrancare fisicamente dalla casa natia e dai genitori, magari convolando a giuste nozze dopo aver trovato un lavoro. Un qualsivoglia lavoro, perfino precario, se almeno questo servisse ad ottenere un mutuo dalle banche per comprarselo, il famoso appartamento. Peccato che le banche non ci pensino affatto. Idem i grandi magazzini, che a un precario - sia pure dotato di magra busta paga - non concedono neppure di rateizzare gli acquisti. Del resto,

con tutta la stima per Padoa-Schioppa, perché sorprendersi? Fu sempre lui a replicare, ai precari che si lamentavano: "Anch'io ho dei figli giovani che sono precari. Autosufficienti, ma precari". Affermazione rincarata con il carico da 11 dalla gentile consorte: "Anche se indipendenti, i nostri tre figli non hanno ancora un posto fisso". "Lecite preoccupazioni genitoriali", dice Paola Cogli, Coordinatrice nazionale di FABIGiovani, "largamente diffuse in Italia per l'acuirsi della crisi mercato del lavoro, che a più riprese si è tentato di risolvere con norme che mirano a creare nuovi spazi lavorativi attraverso una maggiore flessibilità. Peccato che queste abbiano contribuito a creare ulteriore precarietà. L'impiego stabile a tempo indeterminato non è più un traguardo auspicabile, ma piuttosto un miraggio che rischia di far perdere il senso del reale. I giovani si adattano alla nuova realtà, si inventano un nuovo modo di 'fare lavoro' e abbracciano infinite carriere di lavoro temporaneo, chiamate a progetto, lavoro interinale, apprendistato". La attuale situazione impiegatizia all'interno del sistema del credito è analoga. Il CCNL 2005 ha introdotto la possibilità di assunzione per le aziende aderenti ad ABI attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante, per una durata quadriennale. Al termine dei quattro anni nulla è detto relativamente ad una riconferma certa del posto di lavoro. Intanto, la paga dei nostri colleghi

apprendisti subisce una decurtazione superiore al 20% dello stipendio. Non sono certo queste solide basi che invogliano i giovani a inserire nella propria vita anche un punto interrogativo relativo alla possibilità reale di mantenersi al di fuori dell'ambito familiare con un livello di vita dignitoso. Non sono certo queste le condizioni che costituiscono quella solvibilità richiesta dagli enti di erogazione credito per sostenere l'acquisto di un bene immobile. Non sono queste, infine, le referenze richieste da chi affitta! Conseguenza? I giovani restano a casa coi genitori e laddove l'ambiente familiare non permette un sereno processo di 'desatellizzazione', crescono bamboccioni". Tutto giusto, dunque, quanto riferito dal Ministro. Ma manca una parte fondamentale dell'analisi della situazione giovanile. Siamo comunque tutti fiduciosi rispetto al futuro dei giovani lavoratori, basti pensare alla revisione al ribasso dei coefficienti pensionistici, ad esempio. Ma nel mondo dell'economia e del lavoro si ragiona in questo momento per priorità e, siccome i giovani rappresentano il futuro, vengono messi in coda. La risposta è sempre quella: "C'è tempo appena per affrontare il presente...!"

Post scriptum: pare che perfino Marina Berlusconi sia preoccupata del fatto di non avere ancora un contratto a tempo indeterminato. Povera piccina...!

Disabili. Le agevolazioni fiscali per chi può usare l'automobile

La detrazione maggiore è in funzione dell'acquisto e arriva al 19% su una spesa massima di 18 mila euro, una volta ogni quattro anni

di **Leonardo Comucci**
Esperto fiscale



Continuiamo la pubblicazione del nostro vademecum sulle agevolazioni previste per i disabili con specifico riferimento alle agevolazioni del settore

auto. Come premessa necessaria, vediamo coloro che sono ammessi alle agevolazioni:

- non vedenti e sordomuti;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da

pluriamputazioni;
• disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per quanto riguarda i sordomuti, l'art.1

della Legge n.68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art.4 della citata legge n.104 del 1992) presso l'ASL.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili, il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile e autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

SPESE DI ACQUISTO

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

SPESE PER RIPARAZIONI

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Anche in questo caso, la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo, sia le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

NOVITÀ

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che, in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decor-

so del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Ciò è stato previsto per evitare qualche "furberia" del passato, quando venivano comprate molte autovetture, intestate ai disabili, che venivano cedute o rivendute dopo qualche giorno a parenti e amici.

INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA

È applicabile l'IVA al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.

È applicabile l'IVA al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano, pertanto, esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'IVA ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati precedentemente, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell'esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle che già abbiamo indicato. Per esempio, in Emilia Romagna e in Lombardia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte

le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n.104 del 1992, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità dell'handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL.

L'ESENZIONE DELLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, IVA e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto "a carico" del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

È bene sottolineare che la legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata a questo specifico argomento, rintracciabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di fax 06 233 222 788.

L'esperto risponde



Fisco. I lettori chiedono